



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIOVANNI COPPOLA	Presidente
dott.	VINCENZO LO PRESTI	Consigliere
dott.	TOMMASO BRANCATO	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.	GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 47/A/2018

nei giudizi d'appello in materia pensionistica, riuniti ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n.174/2016 (recante il "Codice della Giustizia Contabile"), iscritti ai nn. **5843/AM** e **5901/AM** del registro di segreteria, di cui:

il n. 5843/AM promosso, nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 171 del D.L.vo n.174/2016, dalla Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti: dell'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Norrito e Luigi Caliulo; della Guardia di Finanza- Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per la Sicilia; di P. F., nato a ...omissis... il ...omissis..., residente a ...omissis..., in viale ...omissis... (difeso nel

giudizio di primo grado dall'avv. Giuseppe Vassallo, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Michele Roccella, in piazza Marina, n.19, Palermo);

il n. 5901/AM promosso, in via incidentale, dall'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. nei confronti della Guardia di Finanza e di P. F.;

per ottenere la riforma della sentenza n.297/2017, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 10.5.2017;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 30 novembre 2017 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Vice Procuratore Generale dott. Pino Zingale, l'avv. Antonino Rizzo (delegato) per l'I.N.P.S. ed il cap. Gianmarco Di Lorenzo per la Guardia di Finanza- Centro Informatico Amministrativo Nazionale- Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, costituitosi in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore; non costituito in grado d'appello il sig. P. F..

FATTO

Con la sentenza n.297/2017 il Giudice di primo grado:

da un lato, ha dichiarato l'irripetibilità a carico di P. F. (ex sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato dapprima in ausiliaria dal 17.2.2000 e poi nella riserva dal 17.2.2005) della somma di € 5.612,78, corrispondente all'ammontare dei maggiori ratei di pensione provvisoria risultati a lui indebitamente erogati durante l'arco temporale dal 17.2.2000 al 30.6.2013 (v. la nota dell'I.N.P.S. di

Catania n.35761/13 del 12.6.2013);

da un altro lato, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di rivalsa, che era stata formulata irritualmente, mediante semplice memoria di costituzione in giudizio, depositata in segreteria in data 24.12.2013, dall'Ente Previdenziale nei riguardi della Guardia di Finanza.

In particolare, il Giudice di primo grado ha sostenuto, relativamente alla domanda di rivalsa formulata in tal modo dall'I.N.P.S., che nella fattispecie in esame non s'era in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 del c.p.c., non essendo ravvisabile una "necessaria comunanza di rapporti processuali" tra le parti.

Infatti:

il contenzioso instaurato dal P. nei confronti dell'I.N.P.S. era finalizzato ad ottenere, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (v., ex plurimis, le sentenze delle SS.RR. della Corte dei Conti n.7/2007/Q.M. e n.2/2012/Q.M.), la declaratoria d'irripetibilità dei maggiori ratei pensionistici risultati indebiti, in quanto da lui riscossi in totale buona fede, durante un lungo arco temporale, a causa di un errore verificatosi in sede di liquidazione della pensione provvisoria, imputabile esclusivamente all'Amministrazione;

invece, la pretesa dell'I.N.P.S. a rivalersi a carico della Guardia di Finanza (ex datrice di lavoro del P. e liquidatrice della pensione provvisoria) era di natura essenzialmente risarcitoria e comportava

l'effettuazione di accertamenti istruttori e valutazioni di rilevante complessità, esulanti dall'ambito della specifica tematica inerente la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito nei confronti del pensionato, che, pertanto, non apparivano opportunamente esperibili, anche per esigenze di celerità processuale, nell'ambito del giudizio già instaurato dal pensionato.

D'altronde, restava integra la facoltà dell'Ente Previdenziale d'instaurare successivamente un autonomo giudizio nei riguardi della Guardia di Finanza, onde far valere, previa rituale instaurazione del contraddittorio con la controparte, la propria pretesa mirante ad ottenere la rifusione della somma ormai non più ripetibile a carico del pensionato.

* * * * *

Avverso tale statuizione d'inammissibilità, contenuta nella sentenza n.297/2017, la Procura Generale presso questa Sezione ha proposto ricorso "nell'interesse della legge", ai sensi dell'art. 171 del D.L.vo n.174/2016, sostenendo che la disamina, da parte del Giudice di primo grado, della questione relativa all'ammissibilità dell'azione di rivalsa prospettata dall'I.N.P.S., da qualificarsi come "domanda riconvenzionale trasversale", avrebbe dovuto essere preceduta dalla verifica della regolare costituzione del contraddittorio.

Infatti, nella fattispecie dedotta in giudizio risultava che:

l'I.N.P.S., citato in giudizio dal P. (al fine d'ottenere la declaratoria d'irripetibilità a suo carico dell'indebito scaturito dalla percezione di maggiori ratei pensionistici), aveva manifestato, in sede di deposito,

avvenuto in data 24.12.2013, della memoria di costituzione, la volontà di rivalersi, nell'ipotesi in cui le maggiori somme erogate al pensionato fossero state dichiarate irripetibili, nei riguardi della Guardia di Finanza (ex datrice di lavoro del P.);

l'Ente Previdenziale non aveva, tuttavia, formalmente notificato alcuna domanda giudiziale alla Guardia di Finanza.

Ciò premesso, la Procura Generale ha affermato che, in tale peculiare contesto, la proposizione del ricorso nell'interesse della legge appariva necessaria affinché fosse stabilito in base a quali norme e con quali modalità si sarebbe dovuto procedere ad instaurare il contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale trasversale formulata dall'I.N.P.S., dovendosi, altresì, fissare i principii di diritto ai quali il Giudice e le parti si sarebbero dovuti attenere per la regolare prosecuzione del giudizio.

A tal proposito, la Procura Generale ha riferito che, secondo la prevalente giurisprudenza, la "domanda riconvenzionale trasversale" - ossia quella proposta da un soggetto, già citato in giudizio dall'originaria parte attrice, nei confronti di un altro convenuto, al fine di far valere nei confronti di quest'ultimo una propria pretesa scaturente da un rapporto differente da quello specificamente dedotto in giudizio, quale "causa petendi", dalla parte attrice principale - dovrebbe essere avanzata mediante rituale "chiamata di terzo" e non in sede di conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione nel giudizio già pendente, essendo necessario tutelare i diritti di difesa costituzionalmente riconosciuti alla controparte e le

relative facoltà processuali.

In tale ottica, il P.M. ha sostenuto che sarebbe applicabile l'art. 420 del c.p.c. (espressamente richiamato, per quanto riguarda il rito pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, dall'art. 5, comma 2, della L. n.205/2000), il quale stabilisce che, nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo ai sensi degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107 del c.p.c., il Giudice adito deve fissare una nuova udienza e disporre che, entro cinque giorni, vengano notificati al terzo il decreto da lui emesso nonché il ricorso introduttivo del giudizio e l'atto di costituzione del convenuto, con l'osservanza dei termini fissati dai commi 3, 5 e 6 dell'articolo 415; inoltre, il termine massimo entro il quale dovrebbe tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del relativo provvedimento di fissazione, mentre a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti dovrebbe provvedere lo stesso Ufficio giudiziario presso cui è pendente la causa.

Ciò premesso, il P.M. ha affermato che, nella fattispecie in esame, le modalità ed i termini previsti dall'art. 420 del c.p.c. non erano stati rispettati, dato che il Giudice di primo grado, dopo aver accolto il ricorso proposto dal P. (sancendo l'irripetibilità a suo carico dei maggiori ratei pensionistici riscossi in buona fede), s'era limitato a dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa, irrualmente avanzata in quella sede dall'I.N.P.S. nei riguardi della Guardia di Finanza, sottolineando che essa era afferente ad un rapporto sia sostanziale che processuale diverso da quello originariamente dedotto in giudizio dal pensionato.

Per tali ragioni, ad avviso del P.M., la sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità; la dichiarazione di tale nullità, tuttavia, non potrebbe comportare la rimessione della causa di rivalsa alla Sezione di primo grado, non essendosi in presenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 199 del D.L.vo n.174/2016 (Codice della Giustizia Contabile), dovendo, invece, lo stesso Giudice d'Appello provvedere a trattare direttamente tale causa nel merito, ordinando, altresì, la rinnovazione, a norma dell'art. 162 del c.p.c., degli atti (intesi sia come "atti materiali" che come "attività processuali") dichiarati nulli, ove ciò fosse ritenuto possibile e necessario.

* * * * *

Con atto notificato alla Procura Generale, alla Guardia di Finanza ed al P. nel settembre 2017, l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado n.297/2017.

In sintesi, l'Ente Previdenziale ha dichiarato di condividere le argomentazioni e le conclusioni esposte nel ricorso della Procura, in quanto il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere ammissibile la domanda trasversale di rivalsa avanzata dall'I.N.P.S. avverso la Guardia di Finanza e, quindi, previa adozione dei provvedimenti occorrenti per garantire la rituale instaurazione del contraddittorio tra le parti, esaminarla nel merito ed accoglierla.

Ad avviso dell'I.N.P.S., infatti, pur non essendovi alcun dubbio sul fatto che l'Ente Previdenziale abbia tuttora la facoltà di proporre dinanzi alla Corte dei Conti un'autonoma azione di rivalsa nei

confronti della Guardia di Finanza, al fine di ottenere la rifusione dei maggiori ratei pensionistici, dichiarati irripetibili a carico del pensionato P., la circostanza che il Giudice di primo grado abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti giuridici per una trattazione contestuale sia del ricorso del pensionato, finalizzato ad ottenere la declaratoria d'irripetibilità a suo carico dell'indebito, sia della domanda di rivalsa, formulata dall'I.N.P.S. nei riguardi dell'Amministrazione ex datrice di lavoro nonché liquidatrice della pensione provvisoria, potrebbe rivelarsi lesiva dei diritti di difesa dell'Ente Previdenziale e potrebbe, altresì, dar luogo alla pronunzia di decisioni tra loro in qualche modo divergenti in ordine alla soluzione di problematiche complesse (quali quella inerente l'irripetibilità, da un lato, e quella relativa alla rivalsa, da un altro lato), che, pur ponendosi su piani distinti, dovrebbero ritenersi, comunque, tra loro oggettivamente connesse.

In ogni caso, la mancata contestuale trattazione sia del ricorso del pensionato sia della domanda di rivalsa dell'Ente Previdenziale non sarebbe conforme ai principi di economia processuale.

* * * * *

Con memoria depositata in data 15.11.2017 la Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale ha chiesto che il ricorso proposto nell'interesse della legge dalla Procura Generale presso questa Corte e l'appello incidentale formulato dall'I.N.P.S. siano rigettati, in quanto privi di giuridico fondamento.

A tal proposito, la Guardia di Finanza ha sostenuto quanto segue.

Nella fattispecie in esame, non è ravvisabile alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 del c.p.c., che imponga la trattazione contestuale della domanda giudiziale proposta dal pensionato, al fine d'ottenere la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito contestatogli dall'Ente erogatore della pensione, e della domanda di rivalsa avanzata dall'Ente Previdenziale nei confronti dell'Amministrazione ex datrice di lavoro del pensionato nonché liquidatrice del trattamento provvisorio di quiescenza.

Tali domande risultano, infatti, connotate da "causa petendi" e da "petitum" tra loro nettamente differenti.

D'altronde, i presupposti occorrenti per l'accoglimento di tali istanze non risultano affatto coincidenti tra loro e comportano, altresì, la verifica della sussistenza di elementi di diversa natura.

In tale contesto, pertanto, deve ritenersi che il Giudice disponga di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione della sussistenza o meno della concreta necessità di una trattazione contestuale delle due distinte domande.

Conseguentemente, la circostanza che il Giudice di primo grado non abbia reputato sussistenti i presupposti per la trattazione contestuale delle due diverse domande, da un lato, non può comportare alcuna nullità della sentenza, che deve ritenersi validamente emessa in favore del pensionato, in quanto satisfattiva dell'interesse specifico da lui fatto valere in giudizio, e, da un altro lato, non lede affatto i diritti dell'Ente Previdenziale, restando integra la facoltà del medesimo di esercitare autonomamente l'azione di rivalsa, mediante

la rituale instaurazione di un successivo giudizio.

La Guardia di Finanza ha, conclusivamente, chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Per l'ipotesi in cui tale sentenza fosse, invece, ritenuta censurabile per aver illegittimamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di rivalsa proposta dall'I.N.P.S., la Guardia di Finanza ha sostenuto che la pretesa dell'Ente Previdenziale sarebbe, comunque, priva di giuridico fondamento e dovrebbe essere respinta per varie ragioni, analiticamente esposte nella memoria.

* * * * *

Con memoria depositata in data 27.11.2017, la Procura Generale ha confutato le argomentazioni contenute nella memoria della Guardia di Finanza, insistendo per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della legge.

* * * * *

All'odierna udienza, le parti hanno confermato le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente, questa Corte dispone, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 174/2016 (recante il "Codice della Giustizia Contabile"), la riunione del giudizio n.5843, promosso dalla Procura Generale, con il giudizio n.5901, promosso dall'I.N.P.S. mediante l'appello incidentale formulato avverso la sentenza n.297/2017.

* * * * *

Passando all'esame del ricorso proposto dalla Procura Generale, il

Collegio Giudicante osserva che l'art. 171 del D.L.vo n.174/2016 dispone che: "In materia pensionistica il Pubblico Ministero può ricorrere in via principale innanzi alle Sezioni Giurisdizionali d'Appello della Corte dei Conti al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principii di diritto ed ottenerne l'interpretazione uniforme".

In proposito, deve rammentarsi che questa Sezione d'Appello ha già avuto modo di delineare, in sede di prima applicazione di tale norma (che ha sostituito la disposizione dettata in materia dall'abrogato art. 6, comma 6, della L. n.19/1994), la natura, le finalità e le modalità d'esercizio del potere di proporre "ricorso nell'interesse della legge", che è stato attribuito al Pubblico Ministero nell'ambito dei giudizi pensionistici di competenza della Corte dei Conti (v. le sentenze nn. 153, 154 e 179 del 2017, alle cui dettagliate argomentazioni si fa espresso rinvio in questa sede).

In tale contesto, il Collegio Giudicante reputa, altresì, necessario sottolineare che in base alla "ratio" insita nella normativa di cui all'art. 171 del D.L.vo n.174/2016:

il Pubblico Ministero (che viene ad assumere una veste di "parte meramente formale") non può intervenire nell'ambito del processo pensionistico di competenza della Corte dei Conti (in cui le parti sostanziali, pubbliche e private, si trovano ad operare su un piano di perfetta "parità" tra di loro) allo scopo di tutelare un interesse concreto, di cui sia titolare un determinato Organo od Ente della P.A.

od una parte privata, ma esclusivamente al fine di salvaguardare, ove ne sussista oggettivamente l'ineludibile ed impellente necessità, i superiori interessi generali alla corretta applicazione della legge ed alla piena attuazione dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico, rispetto ai quali non risulta ragionevolmente possibile individuare uno specifico soggetto titolare;

in tale peculiare ottica, il Pubblico Ministero può, dunque, proporre ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale d'Appello avverso una sentenza di primo grado in materia pensionistica non già per stigmatizzare qualsiasi ipotetico "errore di diritto" in essa ravvisabile (la cui eventuale rimozione resta, ovviamente, riservata all'iniziativa processuale della "parte sostanziale" direttamente interessata) ma soltanto nei casi eccezionali in cui la decisione risulti radicalmente viziata da un'interpretazione palesemente abnorme ed irrazionale della normativa vigente o da una sua applicazione del tutto arbitraria rispetto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio o da un'immotivata ed ingiustificabile divergenza da basilari principii giurisprudenziali, da tempo consolidatisi ed eventualmente avallati da pronunzie emesse dal competente Organo di nomofilachia.

Sulla scorta di tali elementi, deve, dunque, verificarsi se il ricorso proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza n.297/2017 possa ritenersi ammissibile, in quanto formulato in stretta osservanza dei principii normativi sopra illustrati.

In proposito, deve rammentarsi che, ad avviso della Procura Generale, la predetta sentenza sarebbe censurabile per aver

dichiarato l'inammissibilità della domanda di rivalsa, che era stata irritualmente proposta, mediante una semplice memoria di costituzione in giudizio depositata in data 24.12.2013, dall'Ente Previdenziale nei riguardi della Guardia di Finanza.

Secondo il P.M., infatti, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente affermato che:

in quel giudizio (che era stato originariamente instaurato dal pensionato P. F. per ottenere la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito contestatogli dall'I.N.P.S., in quanto si trattava di maggiori ratei pensionistici da lui riscossi in totale buona fede e riponendo legittimo affidamento, per lungo tempo, sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione liquidatrice) non s'era in presenza di questioni controverse, insorte tra più parti, che potessero determinare la sussistenza di un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 del c.p.c., non essendo ravvisabile una "necessaria comunanza" dei rapporti intercorrenti, da un lato, tra il P. e l'I.N.P.S. e, da un altro lato, tra l'I.N.P.S. e la Guardia di Finanza;

infatti, la pretesa (irritualmente) avanzata, a fini di rivalsa, dall'Ente Previdenziale nei confronti dell'Amministrazione ex datrice di lavoro del P. era di natura essenzialmente risarcitoria e comportava l'effettuazione di accertamenti istruttori e di valutazioni di rilevante complessità, esulanti dall'ambito della specifica tematica inerente la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito nei confronti del pensionato, che, pertanto, non apparivano opportunamente esperibili, anche e soprattutto per esigenze di celerità processuale, nell'ambito del

giudizio già instaurato dal pensionato per la tutela di un proprio specifico ed impellente interesse;

d'altronde, restava integra la facoltà dell'Ente Previdenziale d'instaurare successivamente dinanzi alla Corte dei Conti un autonomo giudizio nei riguardi della Guardia di Finanza, onde far valere, previa rituale instaurazione del contraddittorio, la propria pretesa mirante ad ottenere la rifusione delle somme non più ripetibili a carico del pensionato.

Ciò premesso, il Collegio Giudicante rileva che le argomentazioni e le conclusioni esposte nella sentenza n.297/2017 trovano conforto in cospicua e recente giurisprudenza elaborata sia da Giudici di primo grado sia da Collegi Giudicanti operanti nell'ambito di Sezioni d'Appello di questa Corte (come si evince, peraltro, anche dalle varie pronunzie che sono state citate nella memoria di costituzione depositata dalla Guardia di Finanza in data 15.11.2017).

Ne consegue che la suddetta sentenza non può ritenersi affatto viziata da un'interpretazione palesemente abnorme od irrazionale della normativa vigente o da una sua applicazione del tutto incongrua rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio o da un'immotivata divergenza da basilari principii giurisprudenziali.

In sostanza, appare evidente che il ricorso nell'interesse della legge proposto dalla Procura Generale miri sostanzialmente, nella specifica fattispecie in esame, non già a salvaguardare i superiori interessi generali alla corretta applicazione della legge ed alla piena attuazione dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico,

rispetto ai quali non appare ragionevolmente possibile individuare uno specifico titolare, bensì a “privilegiare” una tra le diverse opzioni interpretative ed applicative, che risultano essere state ragionevolmente e plausibilmente elaborate nel corso del dibattito giurisprudenziale in materia, e, più precisamente, quella più rispondente alle tesi recentemente perorate (con assai alterna fortuna) dall’I.N.P.S. nell’ambito dei numerosi contenziosi, da esso instaurati dinanzi alle varie Sezioni della Corte dei Conti nei confronti delle Amministrazioni liquidatrici di trattamenti di quiescenza provvisori in favore di proprii ex dipendenti.

Sulla scorta di tali elementi, il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che il ricorso proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza n.297/2017 debba essere dichiarato inammissibile, non essendo concretamente ravvisabili, nella concreta fattispecie in esame, i peculiari presupposti prescritti per il suo corretto esercizio dall’art. 171 del D.L.vo n.174/2016.

* * * * *

Passando alla disamina dell’appello incidentale proposto dall’I.N.P.S., il Collegio Giudicante reputa che non sia meritevole di alcuna censura la statuizione con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di rivalsa, che era stata irritualmente proposta, nell’ambito del giudizio già instaurato dal pensionato P., dall’Ente Previdenziale avverso la Guardia di Finanza. A tal proposito, va ribadito, in primo luogo, che nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti di cui all’art. 102 del c.p.c., non

vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si verifica soltanto allorchè la decisione, per conseguire gli effetti voluti dalla legge, debba essere necessariamente pronunciata contestualmente in presenza e nei confronti di più parti.

Infatti, la domanda giudiziale proposta dal pensionato, al fine d'ottenere la declaratoria d'irripetibilità dell'indebito contestatogli dall'Ente erogatore della pensione, e la domanda di rivalsa, avanzata dall'Ente Previdenziale nei confronti dell'Amministrazione ex datrice di lavoro del pensionato nonché liquidatrice del trattamento provvisorio di quiescenza, risultano indubbiamente connotate da "causa petendi" e da "petitum" tra loro nettamente differenti.

Inoltre, i presupposti occorrenti per l'accoglimento di tali domande non appaiono affatto coincidenti tra loro e comportano, comunque, l'accertamento della sussistenza di elementi di fatto e di diritto aventi natura e consistenza diverse.

Escluso che la pretesa alla rivalsa dell'Ente Previdenziale possa rientrare nello schema processuale della "chiamata in garanzia", di cui all'art. 106 del c.p.c., nella fattispecie in esame non ricorre neppure l'ipotesi di "causa comune" tra le parti ed un terzo, che potrebbe giustificare l'intervento di quest'ultimo su ordine del Giudice, sia pure previa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 107 del c.p.c..

Va ribadito, infatti, che trattasi di controversie distinte (che vedono come protagonisti, rispettivamente, il pensionato e l'I.N.P.S. e l'I.N.P.S. e l'Amministrazione ex datrice di lavoro), la cui definizione

non presuppone una loro trattazione contestuale, ragion per cui esse (come peraltro sovente avviene nella prassi giudiziaria) possono essere promosse e decise in tempi diversi, senz'alcuna apprezzabile lesione di asserite esigenze di economia processuale.

In ogni caso, appare evidente che ogni utile valutazione in proposito spetta al prudente apprezzamento del Giudice, il quale deve tener conto di tutti gli elementi sottoposti al suo esame, con particolare riferimento alle esigenze di celere definizione del contenzioso originariamente instaurato dal pensionato, esigenze alle quali notoriamente il legislatore, da sempre, attribuisce essenziale rilevanza e riserva speciale attenzione.

D'altronde, rientra tra le nozioni di "comune esperienza processuale" la circostanza che la trattazione della domanda di rivalsa comporti la disamina, nel pieno contraddittorio tra l'Ente Previdenziale e l'Amministrazione ex datrice di lavoro del pensionato, di complessi elementi probatori documentali, che sovente non sono ricompresi tra agli atti già acquisiti al fascicolo di causa, nonché la risoluzione di delicate problematiche giuridiche, afferenti i rapporti istituzionali e funzionali tra le predette Amministrazioni, nell'ambito della complessiva gestione amministrativa e contabile del settore pensionistico pubblico (tra le quali, ad esempio, come evidenziato nella memoria della Guardia di Finanza, rientrano quelle scaturenti dal regime recentemente introdotto, nell'ambito del sistema di finanziamento della spesa pensionistica relativa agli ex dipendenti dello Stato e di sistematico ripiano dei relativi squilibri finanziari,

dall'art. 2, comma 5, della legge 12.11.2011, n.183).

Il Collegio Giudicante reputa, infine, necessario sottolineare che:

resta integra la facoltà dell'Ente Previdenziale d'instaurare un autonomo giudizio nei riguardi della Guardia di Finanza, onde far valere (previa rituale instaurazione del contraddittorio con la controparte ed analitica e documentata esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto) la propria pretesa mirante ad ottenere la rifusione della somma ormai non più ripetibile a carico del pensionato P. F.;

in tale ottica, non appare, dunque, ravvisabile alcuna effettiva ed apprezzabile lesione, scaturente dalla sentenza di primo grado n.297/2017, dei diritti di azione e di difesa, tuttora agevolmente esercitabili dall'I.N.P.S. nei confronti della Guardia di Finanza.

Sulla scorta di tali elementi, il Collegio Giudicante reputa, conclusivamente, che l'appello proposto dall'I.N.P.S. debba essere respinto.

Considerate sia la novità che la notevole complessità delle questioni trattate, appare equa la compensazione delle spese processuali tra le varie parti in causa.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

dichiara inammissibile l'appello nell'interesse della legge, proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza n.297/2017, emessa dalla Sezione di primo grado in data 10.5.2017;

rigetta l'appello incidentale proposto dall'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. avverso la medesima sentenza, le cui statuizioni restano, dunque, confermate.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 novembre 2017.

L'ESTENSORE

F.TO (Valter Del Rosario)

IL PRESIDENTE

F.TO(Giovanni Coppola)

Depositato in Segreteria il 22/02/2018

Pubblicata - Palermo il 05/03/2018

Il Direttore della Segreteria

f.to (dott. Fabio Cultrera)